

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 526 del 24/05/2018

Oggetto:	ACQUISTO NUOVA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO CON I FONDI DERIVANTI DALLA TERZA VARIAZIONE DI BILANCIO 2017. FORNITURA DI N.1 BILANCIA TECNICA PORTATA 6500 G E N.1 BILANCIA TECNICA PORTATA 10.000 G DA DESTINARE AI LABORATORI DEL DISTRETTO PROVINCIALE DI L'AQUILA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS.50/2016 ALLE DITTE LABOINDIUSTRIA S.P.A. E LEVANCHIMICA S.R.L.
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con nota Prot.n°0030434 del 03.11.2017 (**Allegato 1**) è stata richiesta nuova strumentazione da laboratorio da acquistare con i fondi derivanti dalla terza variazione di bilancio;

VISTA la Determina Dirigenziale n°1281 del 29.12.2017, avente ad oggetto *“Acquisto nuova strumentazione di laboratorio con i fondi derivanti dalla terza variazione di Bilancio 2017. Determina a contrarre”*, con la quale è stato deciso di procedere all'acquisto, con i fondi derivanti dalla terza variazione di Bilancio 2017, di nuova strumentazione di laboratorio indicata nella suddetta nota Prot.n°0030434 del 03.11.2017 attraverso le procedure rispondenti alle disposizioni normative in materia di appalti e contratti ed utilizzando gli strumenti predisposti dal mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, impegnando allo scopo euro 122.597,80, al lordo di IVA al capitolo 9.02.2.02.619 denominato *“Spese per investimenti art.1 bis L.64/98”* del bilancio finanziario 2017;

VISTA la richiesta del RUP – Direttore della Sezione Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto di L'Aquila, allegata alla presente (**Allegato 2**), effettuata con Prot.n°0037736 del 21.12.2017, sono state specificate le caratteristiche della bilancia tecnica già inserita nella suddetta richiesta di strumentazione da acquistare;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 *«Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»*;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *“Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato



elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

DATO ATTO, quindi, che la legge di stabilità 2016 ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016 l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 1.000 Euro non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

RILEVATO che la spesa per la fornitura in oggetto ricade nell'ipotesi di possibilità di acquisto fuori MEPA in quanto inferiore ai mille euro;

DATO ATTO che per la fornitura di cui trattasi, per tutte le suddette motivazioni, ricorrono le condizioni per l'effettuazione di un acquisto in autonomia;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 *“Contratti sotto soglia”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”* (comma 1), specificando che *“...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità....”* (comma 2) *“...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....”* (lett a));

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

PRESO ATTO che, pur senza obbligo di legge, l'indagine di mercato è stata condotta direttamente ed autonomamente dall'Ufficio del RUP attraverso la richiesta di offerta rivolta alle seguenti ditte, identificate quali fornitrici del materiale avente le caratteristiche qualitative e tecniche richieste dal Distretto in relazione alla tipologia di analisi da effettuare, individuate nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione degli appalti stabiliti dall'art.30 del D.Lgs.50/2016, secondo cui *“l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,*



forniture e concessioni...si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza....le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità...” (comma 1) e “I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese” (comma 7) :

- ❑ LABOINDUSTRIA S.p.a. di Azergrande (PD) – Richiesta di offerta Prot.n°0016646 del 23.04.2018 (**Allegato 3**)
- ❑ VETROTECNICA di Padova (PD) – Richiesta di offerta Prot.n°0016647 del 23.04.2018 (**Allegato 4**)
- ❑ FAVS di Gnudi Andrea e Antonella S.r.l. di Bologna (BO) – Richiesta di offerta Prot.n°0016650 del 23.04.2018 (**Allegato 5**)
- ❑ LEVANCHIMICA S.r.l. di Bari (BA) – Richiesta di offerta Prot.n°0017145 del 26.04.2018 (**Allegato 6**);

ACQUISITI i seguenti preventivi, allegati alla presente, pervenuti dal Distretto di L’Aquila a seguito delle suddette richieste e trasmessi allo scrivente Ufficio:

- ❑ Offerta n.564/2018 del 09.05.2018 della ditta LABOINDUSTRIA S.p.a. (**Allegato 7**)
- ❑ Preventivo N.1827 del 07.05.2018 della ditta LEVANCHIMICA S.r.l. (**Allegato 8**)

DATO ATTO che le ditte VETROTECNICA di Padova (PD) e FAVS di Gnudi Andrea e Antonella S.r.l. di Bologna (BO) sono state interpellate con richiesta di offerta senza ottenere riscontro, di conseguenza non è pervenuto alcuno preventivo da parte delle stesse;

VERIFICATO che le uniche offerte pervenute sono quelle formulate dalle ditte LABOINDUSTRIA S.p.a. e LEVANCHIMICA S.r.l.;

VISTA la mail del 16.05.2018, acquisita al ns.Prot.n°0020370 del 16.05.2018 (**Allegato 9**), con la quale il RUP comunica che “in considerazione delle esigenze sopraggiunte e vista la somma di gran lunga superiore al previsto stanziata si richiede l’acquisto di n.2 bilance tecniche, un acon portata fino a 6500 g e una con portata fino a 10000 g”;

ACCERTATO che la valutazione iniziale della spesa per l’acquisto di una sola bilancia, è di gran lunga superiore rispetto all’effettivo costo della stessa come risultante dalle quotazioni di cui sopra effettuate dalle ditte;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Arta Abruzzo”, il cui schema è stato approvato con Delibera n°6 del 24.01.2018, che al Capo III “Acquisti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro”, art.29 comma 3 stabilisce che “per gli affidamenti di importo inferiore a 3.000,00 euro è possibile procedere con l’acquisizione di un solo preventivo, senza specifica motivazione”;

RITENUTO necessario ed urgente procedere all’affidamento della fornitura delle bilance in questione in quanto indispensabili per lo svolgimento delle attività analitiche assegnate ai laboratori dell’Arta dalla legge istitutiva;

DATO ATTO che i presupposti per l’affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- istruttoria/ricerca di mercato, condotta dal RUP;
- presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative delle bilance di cui trattasi;

VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:



- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'affidamento viene determinato sulla base di prezzi rilevati in seguito all'indagine di mercato effettuata dal RUP;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche dell'Agenzia, che attraverso l'esecuzione del contratto soddisfa l'esigenza di rispettare gli impegni derivanti dall'esecuzione delle attività analitiche imposte dalla legge istitutiva, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'Agenzia;
- c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione imposta dal rispetto degli obiettivi prefissati dall'Agenzia, sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessario ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
- d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con l'Agenzia, attraverso l'acquisizione di offerte/preventivi da parte delle ditte individuate in grado di offrire il servizio di cui si ha necessità;
- e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la richiesta di offerta rivolta alle ditte si è aperto il mercato a tutti i soggetti interessati all'affidamento, permettendo appunto di concorrere tra loro;
- f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
- g) il principio di proporzionalità tra la procedura individuata per la fornitura e la spesa presunta da sostenere per l'affidamento della stessa viene rispettato in quanto eventuali procedure, diverse dall'affidamento diretto alla ditta individuata quale miglior offerente in seguito ad indagine di mercato, comporterebbe comunque spese di gran lunga superiori rispetto a quella prevista nel preventivo con il prezzo più conveniente;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, la fornitura delle bilance richieste dal Distretto di L'Aquila nel seguente modo:

- n.1 bilancia tecnica portata 6.500 g alla ditta LABOINDUSTRIA S.p.a. di Arzergrande (PD) al costo di € 490,00 + IVA al 22%, come da Offerta n°564/2018 del 09.05.2018;
- n.1 bilancia tecnica portata 10.000 g alla ditta LEVANCHIMICA S.r.l. di Bari (BA) al costo di € 275,00 + IVA al 22%, come da Preventivo N.1827 del 07.05.2018;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza";

DATO ATTO che non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;



RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'imputazione della spesa di € 933,50 iva compresa sul capitolo 9.02.2.02.619 denominato "Spese per investimenti art.1 bis L.64/98" del bilancio finanziario 2017, Impegno contabile n.2017/1/597/1 effettuato con determina Dirigenziale n°1281 del 29.12.2017;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Domenica Flammini, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** dell'indagine di mercato e istruttoria condotta, come specificato in narrativa dall'Ufficio del RUP, al fine di individuare un fornitore della bilancia tecnica richiesta, attraverso la richiesta di quotazione rivolta alle ditte indicate in narrativa (LABOINDUSTRIA S.p.a., VETROTECNICA, FAVS e LEVANCHIMICA S.r.l.);

2) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, a seguito dell'indagine di mercato condotta dal RUP – Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto di Pescara ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, la fornitura di n.2 bilance tecniche nel seguente modo:

- n.1 bilancia tecnica portata 6.500 g alla ditta LABOINDUSTRIA S.p.a. di Arzergrande (PD) al costo di € 490,00 + IVA al 22%, come da Offerta n°564/2018 del 09.05.2018;
- n.1 bilancia tecnica portata 10.000 g alla ditta LEVANCHIMICA S.r.l. di Bari (BA) al costo di € 275,00 + IVA al 22%, come da Preventivo N.1827 del 07.05.2018;

3) **DI INDIVIDUARE** nella persona della D.ssa Domenica Flammini, Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di L'Aquila, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016;

4) **DI DARE ATTO** che non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;

5) **DI IMPUTARE** allo scopo la somma complessiva di euro 933,50, al lordo di IVA sul capitolo 9.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art.1 bis L.64/98" del bilancio finanziario 2017, Impegno contabile n.2017/1/597/1 effettuato con determina Dirigenziale n°1281 del 29.12.2017;

6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante *"Misure urgenti in materia di sicurezza"* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 *"Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza"*, i codici CIG identificativi della presente fornitura sono i seguenti:

- **ZD7239A61F** per la ditta LABOINDUSTRIA S.p.a. (**Allegato 10**)
- **ZBB239A66B** per la ditta LEVANCHIMICA S.r.l. (**Allegato 11**);



7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista .

Data, 24/05/2018

Il Direttore dell'Area Amministrativa
ATTILI GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.

